Giustizia Sportiva

Prot. 1752 del 27/09/2021

DECISIONE N.RO 6/2021

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Antonio AMATO – Componente

Avv. Antonio MENNUNI - Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 09 settembre 2021 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 09/2021, nei confronti di:

- Il tesserato Sig. **Cosimo D'AMURI** (Ufficiale di Gara), per rispondere "*della violazione delle norme federali di cui all'art. 15.1 lett. e) Regolamento Settore Arbitrale FITET, art. co 1, 2 e 3 Regolamento di Giustizia FITET, art. 1,2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo del Coni "Per aver leso l'onore, il decoro ed il prestigio del Presidente Federale, del Vice Presidente vicario nonché della Federazione Italiana TennisTavolo"* così come succintamente descritto nella parte motiva dell'atto di deferimento. Con la circostanza aggravante di cui all'art. 16 Lett e) Regolamento di Giustizia Fitet. Acquisito il fascicolo della Procura Federale;

DECISIONE

Con atto di deferimento pervenuto in data 24.06.2021 la Procura Federale Fitet richiedeva al Tribunale Federale la fissazione dell'udienza dibattimentale nei confronti del tesserato Cosimo D'Amuri, per la violazione delle norme federali di cui all'art. 15.1 lett. e) Regolamento Settore Arbitrale FITET, art. co 1, 2 e 3 Regolamento di Giustizia FITET, art. 1,2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo del Coni Artt. 2 e 5 del Regolamento di Giustizia Fitet.

A fondamento della richiesta la Procura Federale Fitet premetteva che in data 20.05.2021 aveva ricevuto dalla Segreteria degli Organi di Giustizia gli atti relativi alla posizione disciplinare in oggetto, dove venivano

segnalate alcune potenziali condotte antisportive poste in essere da parte del tesserato e Ufficiale di Gara Sig. Cosimo D'Amuri.

Veniva evidenziato e documentato, infatti, alla Procura Federale Fitet, che in data 14 Maggio 2021, il Sig. D'Amuri aveva pubblicato sul proprio profilo facebook "Mimmo D'Amuri" un post il cui contenuto ledeva pubblicamente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione. Veniva segnalato, inoltre, che l'incolpato, in epoca successiva al citato post, inviava dalla propria utenza telefonica un messaggio, tramite l'applicazione Whatsapp, altro messaggio con cui ledeva ancora una volta pubblicamente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione e dei suoi rappresentanti.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, la Procura Federale disponeva la conclusione delle indagini del procedimento, ritenendo documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierno incolpato.

La Procura medesima, ritenendo, quindi, esaurita la fase istruttoria, deferiva innanzi a questo Tribunale il Sig. Cosimo D'Amuri.

All'udienza del 09.09.2021, alla presenza del rappresentante della Procura Federale, che illustrava l'atto di deferimento insistendo nella proposta di sanzione disciplinare, nessuno era presente per l'incolpato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, ritiene che la condotta contestata sia meritevole di adeguata sanzione disciplinare per le ragioni che qui di seguito si espongono.

Infatti, il tenore delle dichiarazioni rilasciate dall'Ufficiale di Gara Cosimo D'Amuri nel proprio profilo del social network *facebook* e nella chat di Gruppo *Whatsapp* denominata "*Arbitri U. Goliardici*" deve intendersi palesemente ed oggettivamente diffamatorio, denigratorio e di particolare gravità.

In particolare, le espressioni utilizzate quali: "*….Ormai Federazione che va sempre più nello sbando….*" ed ancora "*…….Questa è la Federazione guidata da Di Napoli – Borella! A voi considerazioni e commenti ……..* "devono considerarsi, indubbiamente, gravi, irrispettose, diffamatorie e lesive del decoro, reputazione ed immagine sia dei Responsabili della Fitet che dell'intera Federazione al quale l'incolpato stesso appartiene, atteso che le stesse non possono essere ricomprese, anche lontanamente, nel diritto di critica pacificamente riconosciuto.

Le dichiarazioni in esame, infatti, possono indurre chi legge a dubitare, impropriamente, dell'onestà e trasparenza dell'intero movimento del tennistavolo e dei suoi organi.

Ciò stante, appare utile rammentare il principio che i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FITET e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

A questo aggiungasi che l'incolpato, nella sua qualità di Ufficiale di Gara, proprio per la carica che riveste, è tenuto ad assumere e mantenere comportamenti che siano di esempio per gli altri e la condotta assunta, proprio in ragione della Sua funzione, risulta maggiormente colpevole anche perché di cattivo esempio.

Oltretutto, l'odierno incolpato, ha manifestato palese disinteresse al presente procedimento in considerazione della mancata comparizione all'udienza dibattimentale innanzi a questo Tribunale ed analogo comportamento è stato dalla medesima tenuto anche nel corso dell'indagine aperta a suo carico dalla Procura Federale.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico dell'odierno incolpato e l'aggravante contestata, delibera di infliggere a carico dello stesso la sanzione disciplinare così come viene determinata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera all'unanimità:

Di infliggere al tesserato Cosimo D'Amuri la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 5 (cinque).

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.

Così pronunziato in Roma, 09 settembre 2021

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Antonio Amato

Il componente F.to Avv. Antonio Mennuni